

POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

n. 2062202000331

fra

le Spettabili
ANP – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE
PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA
province Como - Lecco - Sondrio

e

MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Divisione La Previdente

con sede in MILANO 20161
Via Senigallia, 18/2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione .

ASSICURAZIONE

La garanzia o il complesso delle garanzie previste in polizza.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula la polizza.

INDENNIZZO - RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

La Milano Assicurazioni S.p.A. Divisione La Previdente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze e/o dell'Assicurato a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'eventuale cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

ART. 2 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del 31/08/2007 per le Scuole che faranno pervenire l'adesione al nostro contratto entro il 06/09/2007 e quindi acconsentire all'Agenzia di emettere appendice con elenco degli aderenti, a patto che entro il 31/10/2007 venga comunicato il numero delle persone da assicurare per poter emettere regolare contratto.

Per tutte le altre Scuole la copertura assicurativa decorrerà dalla comunicazione dei paganti la polizza per emettere regolare contratto.

Le Scuole che aderiscono alla convenzione, hanno tempo 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto di adesione per regolarizzare il pagamento dello stesso; nel caso non ottemperino al pagamento del premio nel periodo convenuto, gli eventuali sinistri occorsi agli assicurati nel periodo di copertura suddetto, non verranno indennizzati.

ART. 3 PERIODO DI ASSICURAZIONE E PROROGA DEL CONTRATTO

La garanzia ha inizio alle ore 24,00 del 31/08/2007 e termina alle ore 24,00 del 31/08/2008 senza obbligo di disdetta.

ART. 4 MODIFICA DEL CONTRATTO

Le eventuali modifiche del contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione il rateo del premio relativo al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretata come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

ART. 6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico delle singole Scuole.

ART. 7 FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è stata assegnata la polizza.

ART. 8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 9 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati per iscritto (come da fac-simile allegato) alla Società entro il termine di 10 giorni.

ART. 10 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

Gli Assicurati sono esentati dal dichiarare l'esistenza di altre polizze per la copertura di rischi analoghi, dal dichiarare se hanno avuto polizze annullate da altre Società.

In caso di esistenza di altre polizze per la copertura di rischi analoghi, la presente polizza, in caso di sinistro interverrà per la sola eccedenza rispetto all'importo totale da liquidare.

Inoltre, in caso di risarcimento di sinistro denunciato sulla presente polizza, le polizze Infortuni n. 2062202000135 o n. 2062202000233 non interverranno per la copertura del medesimo danno.

ART. 12 PLURALITA' DI ASSICURATI

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.

ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono in tutto il mondo, esclusi Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

ART. 14 COSTO E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il costo per ciascun assicurato viene pattuito in € 1,70 per anno assicurativo.

Il Contraente dichiara al momento della stipulazione del presente contratto il numero degli Alunni paganti la polizza e su questo numero viene calcolato il premio di polizza.

Se aderirà al contratto almeno il 75% degli Alunni, verrà offerta l'assicurazione alle persone indicate ai punti 2) usque 9) dell'art. 18 "PERSONE ASSICURATE".

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno assicurativo il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il numero effettivo degli iscritti durante l'anno medesimo, affinché la Società possa procedere al regolamento del premio; non verrà effettuata alcuna variazione di premio nel caso in cui l'aumento tra il numero degli Alunni paganti e il numero effettivo di fine anno scolastico non supererà il 5% del totale dei paganti.

Le differenze attive risultanti dal regolamento dovranno essere pagate nei 15 giorni successivi alla presentazione dell'appendice.

ART. 15 INDICIZZAZIONE

La presente polizza è da intendersi non indicizzata.

SEZIONE I COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 16 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali di:

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro; col limite di:

- € 2.000.000,00 per ogni persona lesa; e di:

- € 2.000.000,00 per danneggiamenti a cose o animali, anche se di più persone;

a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo svolgimento della loro professione, comprese quelle di educazione fisica, ricreazione, refezione, o durante qualsiasi altro momento di permanenza nella scuola o in strutture utilizzate dalla stessa senza limitazione alcuna di orario, durante stages scuola - lavoro; assemblee studentesche anche non autorizzate (svolte sia all'interno che all'esterno della scuola) purché vengano osservate le disposizioni sulla vigilanza prevista dalla Circolare Ministeriale n. 312 del 27/12/79; in occasione di attività ginnico - sportive, anche extra programma, di visite guidate e viaggi d'istruzione anche presso Aziende purché non vi prendono parte attiva al lavoro (tutto quello che è previsto nella circolare n. 291 del 14/10/92 del Ministero della Pubblica Istruzione), sempre che rientrino nell'ambito dell'attività scolastica e siano debitamente controllate da organi scolastici o da organi autorizzati dagli stessi; mentre, accompagnati da apposito personale, compiano il tragitto per recarsi in scuole o palestre od altri impianti distaccati dall'istituto, anche se dette manifestazioni vengono organizzate da altri Enti o Istituti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

ART. 17 RICORSO TERZI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, con esclusione dei danni a beni di terzi in consegna o custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo.

Tale garanzia prestata con un massimo risarcimento per ogni sinistro e per periodo assicurativo di € 50.000,00 con uno scoperto per ogni sinistro a carico dell'Assicurato del 10% e con il minimo di €. 100,00.

ART. 18 PERSONE ASSICURATE

La Società assicura contro la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge:

- 1) gli Alunni durante qualsiasi attività scolastica, curricolare ed extracurricolare, legate a progetti rientranti nel P.O.F. d'Istituto, regolarmente autorizzate dagli organi competenti;
- 2) gli Insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, nello svolgimento della loro professione svolta all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;
- 3) il personale A.T.A. di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Pubblici, nello svolgimento della loro professione esercitata all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;

- 4) il Direttore Amministrativo nello svolgimento della sua professione e quando esercita all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto;
- 5) il Dirigente Scolastico nello svolgimento della sua professione, quando esercita all'interno delle attività previste dal P.O.F. d'Istituto e anche quando Presidente di Commissione per esami di Stato anche presso altri Istituti;
- 6) il Direttore Amministrativo e il Dirigente Scolastico nello svolgimento di altre attività in qualità di incaricati o reggenti o ispettori presso altre Istituzioni Scolastiche;
- 7) l'Amministrazione Scolastica;
- 8) l'Istituto Scolastico;
- 9) i genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 Maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese);
- 10) il personale esterno che svolge attività complementari integrative (D.P.R. 567/96), nonché attività inserite in progetti per la realizzazione dell'autonomia scolastica (L. 440/97).

Per il riconoscimento degli stessi faranno fede i registri di classe per gli Alunni, i documenti ufficiali della scuola per gli Insegnanti, gli Addetti, i genitori e il personale esterno.

ART. 19 VARIAZIONI DELLE PERSONE ASSICURATE

Si conviene che, in caso di sostituzione di Insegnanti e/o personale non Docente, i sostituiti sono a tutti gli effetti regolarmente assicurati; per gli Alunni vedi art. 18 delle Condizioni di Assicurazioni.

Si precisa che gli Alunni, gli Insegnanti, gli Addetti, i genitori e il personale esterno dell'anno scolastico successivo a quello in corso, sono da intendersi ugualmente assicurati fino al pagamento della rata di premio (salvo quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazioni).

ART. 20 PERSONE NON CONSIDERATE "TERZI"

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente e residente.

ART. 21 PERSONE CONSIDERATE "TERZI"

Sono considerate "terzi" le persone citate all'articolo 16; con la precisazione che le persone assicurate sono considerate terzi tra di loro.

ART. 22 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- d) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall'Assicurato;

- e) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- f) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si esplicano i lavori;
- g) cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazioni, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalgano nell'esercizio della sua attività;
- i) da detenzione o impiego di esplosivi;
- j) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- k) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
- l) da inquinamento;
- m) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- n) derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivati da simili materiali o sostanze (OGM);
- o) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
 - radio e tv;
 - telefonia fissa e mobile.

ART. 23 RISCHI ATOMICI E DANNI ALL'AMBIENTE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Limitatamente all'assicurazione R.C.T. sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 24 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AL D.LGS. 626/94

La copertura assicurativa vale anche per il risarcimento delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento dell'attività di responsabile secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente garanzia opera per le richieste di risarcimento relative a comportamenti colposi posti in essere nel periodo di efficacia della garanzia.

SEZIONE II
**COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DIRIGENTE SCOLASTICO,
DIRETTORE AMMINISTRATIVO E CONSIGLIO SCOLASTICO**

DEFINIZIONI

=====

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le garanzie prestate con il presente allegato sono regolate dalle Condizioni Particolari che seguono, nonché dalle norme che regolano l'Assicurazione previste in precedenza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERE

=====

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Ente pubblico di appartenenza, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

La garanzia è valida esclusivamente per l'attività svolta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore Amministrativo alle dipendenze dell'Ente Pubblico di appartenenza, nonché l'attività svolta dal Consiglio di Circolo o Istituto organo di governo della scuola.

ART. 26 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'assicurazione comprende la responsabilità amministrativa e contabile dell'assicurato verso l'Ente Pubblico di appartenenza a seguito di violazione involontaria di obblighi di servizio.

Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 27 RIVALSA DELL'ENTE PUBBLICO DI APPARTENENZA

L'assicurazione comprende l'azione di rivalsa dell'Ente Pubblico verso il dipendente assicurato per perdite patrimoniali da questi involontariamente provocate a terzi nello svolgimento delle attività per le quali è operante la copertura e di cui l'Ente abbia dovuto rispondere.

ART. 28 DOCUMENTI IN CUSTODIA

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali causate a terzi da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore anche se derivanti da furto.

Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 125.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 29 DANNI CONNESSI ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti ad attività connesse all'assunzione e gestione del personale.

Per danni di tale natura la garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

ART. 30 FUNZIONI DELEGATE

L'assicurazione comprende la responsabilità civile, amministrativa e contabile derivante all'assicurato cui vengano legittimamente delegate, in quanto derivanti dalla carica ricoperta, funzioni di rappresentanza in altri Enti, salvo quanto previsto all'art. 22 ESCLUSIONI.

ART. 31 ESCLUSIONI

A completamento di quanto disposto dall'art. 22 delle norme che regolano l'Assicurazione, l'assicurazione non vale:

- a) per perdite patrimoniali conseguenti ad attività svolta dall'Assicurato quale Amministratore, Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo;
- b) per perdite patrimoniali conseguenti ad esercizio della professione di medico, avvocato, architetto, ingegnere, geometra, geologo, biologo, chimico;
- c) per perdite patrimoniali conseguenti a provvedimenti amministrativi di espropriazione, occupazione o aventi in ogni caso natura oblatoria;
- d) per l'azione di rivalsa effettuata dall'Ente Pubblico di appartenenza per pagamento di multe, ammende e/o sanzioni inflitte allo stesso e per perdite pecuniarie subite dall'Ente per errori ed omissioni nello svolgimento degli adempimenti previsti in relazione alle funzioni di sostituto di imposta;
- e) per perdite patrimoniali conseguenti a mancato raggiungimento delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'Ente di appartenenza, nonché inosservanza dei criteri di funzionalità ed economicità di gestione dell'Ente stesso.
- f) per i danni da inosservanza della legge sulla privacy del 31.12.1997, n. 675;
- g) per i danni derivanti dal mancato adeguamento dei sistemi informatici in relazione alla gestione di valute diverse dall'Euro;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie (in genere) – sanzioni amministrative di natura tributaria così come definite dai D.Lgs. N. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modifiche ed integrazioni D.Lgs. N.203 del 5/6/98 nonché quanto stabilito dalla Legge N. 689 del 24/11/81.

ART. 32 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Ad integrazione dell'art. 2 delle norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

ART. 33 LIMITI DI INDENNIZZO

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 260.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicurativo, relativamente a ciascun assicurato.

In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente.

A tal fine più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 5.000,00.

ART. 34 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con gli altri soggetti, la Compagnia risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 35 POSTUMA

Se nel periodo di validità del contratto il rapporto di lavoro si interrompe definitivamente per cessazione dell'incarico (escluso comunque il caso di licenziamento per giusta causa), dimissioni volontarie, pensionamento o decesso dell'assicurato, lo stesso, gli eredi o il curatore testamentario potranno richiedere di continuare a giovare della garanzia per i danni posti in essere durante il periodo di validità del contratto, denunciati alla Società entro cinque anni dalla cessazione del contratto stesso.

Il limite di risarcimento per tali sinistri, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale di € 250.000,00.

Per avvalersi di tale facoltà l'interessato è tenuto ad inviare la relativa richiesta all'Agenzia Generale competente, mediante raccomandata entro e non oltre 60 giorni dalla data di cessazione del servizio (o dal decesso dell'assicurato se la richiesta è effettuata dagli eredi o dal curatore testamentario) e al pagamento di un premio pari all'ultima annualità.

Fatta e perfezionata in Cantù, il 30 Agosto 2007.

Il Responsabile

L'Agente